

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017.;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 21/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 137818, con la quale la Sig.ra Di Vita Antonella nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 16/11/2020 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 44465 del 18/05/2020 con la quale è stato comunicato al Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit che la Sig.ra Di Vita Antonella ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art. 52 della l.r. n. 9/2015 e che la stessa avrebbe maturato – ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della predetta l.r. n. 9/2015 e s.m.i. - i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 21/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2091/1-2 del 16/06/2020 con la quale il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Di Vita Antonella, ha comunicato che la medesima dipendente non è contingentata;
- VISTA la nota prot. n. 107779 del 20/11/2020 con la quale si comunica alla Sig.ra Di Vita Antonella che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 5081/V del 09/07/1992 – registrato alla Corte dei conti il 06/10/1992, reg. n. 17, fgl. n. 113 – con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 09/07/1992 la Sig.ra Di Vita Antonella è stata nominata con la qualifica di assistente contabile del ruolo amministrativo regionale di cui alla tab. “A” annessa alla l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 16/11/1992;
- VISTO il D.D.G. n. 07416 del 27/07/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale Agricoltura il 05/08/2004 al n. 3549 - con il quale la Sig.ra Di Vita Antonella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria “D” – posizione economica “3” - con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 007536 del 13/11/2019 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 26/11/2019 al n. 4909 - con il quale, in favore della Sig.ra Di Vita Antonella, è stato riconosciuto ai fini di quiescenza il periodo di congedo per maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, pari a mesi 10;

VISTO il D.D.S. n. 008569 del 11/12/2019 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 19/12/2019 al n. 5372 - con il quale, a parziale rettifica del D.D.S. n. 004070 del 27/06/2019, alla Sig.ra Di Vita Antonella, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07/02/1979, n. 29, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 05 mesi 10 giorni 25;

VISTO il D.D.S. n. 000077 del 16/01/2020 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 31/01/2020 al n. 91 - con il quale alla Sig.ra Di Vita Antonella è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 151/2001, del periodo di astensione facoltativa pari a mesi 2;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Di Vita Antonella, alla data del 30/12/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/11/1992 al 30/12/2020	28	1	15
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 007536/2019)	0	10	0
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 008569/2019)	5	10	25
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 000077/2020)	0	2	0
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Di Vita Antonella nata a ■ il ■ - cat. "D", Funzionario direttivo - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 04 DIC. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.  
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio